

N. 36623 di repertorio

N. 16663 di raccolta

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno dicembre duemilaventitre

(21/12/2023)

alle ore diciotto in Empoli, nel mio studio in Via
Walfredo Polidori n. 12.

Davanti a me, Dott. Lucia Periccioli, Notaio in Em-
poli, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor

- Manetti Alessandro, nato a Firenze il giorno 10
agosto 1969, residente a Vaiano, via E. Bertini n.
45, cittadino italiano, codice fiscale MNT LSN 69M10
D612T.

Detto comparente, della cui identità personale io
notaio sono certa, agendo nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, Ammini-
stratore Delegato e legale rappresentante della so-
cietà

"AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA", con sede nel Comune di Em-
poli, attualmente all'indirizzo di viale delle Olim-
piadi n. 92, capitale sociale di euro 22.727,25
(ventiduemilasettecentoventisette e venticinque cen-

Registrato a Firenze
il 15/01/2024
n. 1643
Serie 1T

tesimi) effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, come il comparente attesta, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02711230546, mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della suddetta società, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso, invitandomi a fare risultare dal presente verbale lo svolgimento dell'assemblea medesima e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo a ciò io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea il richiedente stesso nella detta sua qualità a norma dell'art. 21, punto 7 del vigente statuto sociale e, previa constatazione:

- che la presente assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dall'art. 21, punto 1 dello statuto sociale, mediante avviso comunicato ai soci, ai Consiglieri e al sindaco con messaggio di Posta Elettronica Certificata, tutti da più di 8 (otto) giorni prima della data odierna;
- che sono presenti in proprio n. 4 soci che rappresentano l'80% (ottanta per cento) del capitale so-

ciale essendo intervenuti:

1) il "Comune di Empoli", con sede in Empoli via G. del Papa n. 41, codice fiscale 01329160483, titolare di una quota di Euro 4.545,45 (quattromilacinquecentoquarantacinque e quarantacinque centesimi), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal signor Biuzzi Fabrizio, assessore, nato a San Miniato il giorno 6 marzo 1978, giusta delega conferitagli dal Sindaco in data 19 dicembre 2023;

2) il "Comune di Fucecchio", con sede in Fucecchio via Lamarmora n. 34, codice fiscale 01252100480, titolare di una quota di Euro 4.545,45 (quattromilacinquecentoquarantacinque e quarantacinque centesimi), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal signor Ceretelli Michele, nato a Pisa il giorno 5 agosto 1967, giusta delega conferitagli dal Sindaco in data 21 dicembre 2023;

3) il "Comune di Santa Croce sull'Arno", con sede in Santa Croce sull'Arno Piazza del Popolo n. 8, codice fiscale 00311960504, titolare di una quota di Euro 4.545,45 (quattromilacinquecentoquarantacinque e quarantacinque centesimi), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal

signor Ceretelli Michele, come sopra generalizzato, giusta delega conferitagli dal Sindaco in data 21 dicembre 2023 e

5) il "Comune di Certaldo", con sede in Certaldo Piazza Boccaccio n. 13, codice fiscale 01310860489, titolare di una quota di Euro 4.545,45 (quattromilacinquecentoquarantacinque e quarantacinque centesimi) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal signor Jacopo Masini, assessore, nato a Empoli il giorno 2 maggio 1980, giusta delega conferitagli dal Sindaco in data 19 dicembre 2023;

- che le persone fisiche intervenute in rappresentanza degli Enti suddetti che rivestono la qualifica di soci, hanno i poteri per intervenire al presente atto ed assumere le relative deliberazioni;

- di aver in particolare riscontrato la regolarità delle deleghe summenzionate che saranno conservate agli atti della società;

- che il Consiglio di Amministrazione è costituito dai signori:

1) Manetti Alessandro, come sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, presente;

2) Oliveri Alessandro, nato a Fucecchio il giorno 1°

febbraio 1980, consigliere, presente;

3) Gelli Simona, nata a Viareggio il giorno 12 ottobre 1968, consigliere, presente;

- che l'organo di controllo è costituito dal sindaco:

Bonamici Stefano, nato a Siena il giorno 20 settembre 1966, assente giustificato;

DICHIARA

pertanto validamente costituita l'odierna assemblea ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica dello Statuto di Aquatempa S.S.D. a R.L.;

2. varie ed eventuali.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti che a seguito di recenti modifiche legislative introdotte con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo risulta necessario ed opportuno procedere ad alcuni adeguamenti, dello statuto sociale.

In particolare il Presidente illustra che è stato provveduto ad un attento esame dello statuto sociale

vigente in rapporto alle nuove suddette disposizioni normative, verifica che ha evidenziato la necessità di numerosi adeguamenti al fine di rendere lo statuto stesso perfettamente coerente con la nuova disciplina. Conseguentemente è stato predisposto un nuovo testo dello statuto sociale con inserite le modifiche ritenute necessarie, oltre che alcune precisazioni ed integrazioni ritenute anch'esse necessarie in relazione alla natura di Amministrazioni Pubbliche rivestita dai soci tutti e quindi per finalità di adeguamento anche alla normativa relativa.

Il nuovo testo dello statuto sociale predisposto è stato quindi trasmesso tempestivamente e con congruo anticipo ai soci tutti al fine di consentire una approfondita valutazione.

In particolare il Presidente riepiloga le più salienti modifiche dello statuto ritenute necessarie ai fini degli adeguamenti suddetti precisando che le stesse comportano:

- una completa riformulazione dell'art. 1, intitolato "Denominazione" contenente oltre ai riferimenti al D.Lgs. n. 36/2021 anche la enunciazione delle caratteristiche della società e la sua soggezione alla normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 165/2001;

- un ampliamento dell'art. 2, intitolato "Sede" con inserimento di un nuovo comma 4 relativo alle comunicazioni per aggiornamento dei dati previste dall'art. 6.3 del D.Lgs. n. 39/2021;

- una completa riformulazione dell'art. 3, intitolato "Oggetto" al fine del completo suo adeguamento alla nuova normativa sopra citata;

- l'inserimento all'art. 7, intitolato "Capitale Sociale" della espressa previsione di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi, e riserve, comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

- l'inserimento all'art. 15, intitolato "Diritti del socio recedente" del rinvio all'art. 8, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'integrazione della disciplina di svolgimento dell'assemblea all'art. 19, intitolato "Funzionamento dell'Assemblea" mediante inserimento di un nuovo comma 3 che prevede la possibilità di ricorso anche alla modalità di videoconferenza ai fini dello svolgimento dell'assemblea stessa;

- analoga integrazione della disciplina di svolgimento del Consiglio di Amministrazione anche in modalità di videoconferenza all'art. 25, intitolato "Convocazione del Consiglio di Amministrazione";

- l'inserimento dell'espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, all'art. 31, intitolato "utili";

- inserimento di un nuovo comma 1 all'art. 35, intitolato "rinvio alla legge" contenente il riferimento alla normativa che complessivamente disciplina la società per le sue caratteristiche;

- vari rinvii normativi sia al D.Lgs. n. 36/2023, che alle norme che disciplinano i Soci Pubblici, i revisori legali dei conti, il rispetto dell'equilibrio di genere, agli artt. 5, 6, 22, 23, 28, 29 e 32 dello statuto sociale;

- l'inserimento dei messaggi di Posta Elettronica Certificata, quale modalità di comunicazione alternativa alla raccomandata, agli articoli 13, 14 e 21 dello statuto sociale.

Quindi il Presidente sottopone alla approvazione dell'assemblea il nuovo testo dello Statuto sociale predisposto, contenente tutte le modifiche sopra sinteticamente illustrate, che consegna a me notaio ed io lo allego al presente verbale sotto la lettera

"A", previa dichiarazione del medesimo Presidente che trattasi esattamente del testo trasmesso in tempo utile ai soci tutti.

Stante quanto sopra l'assemblea esonera il Presidente dal darle lettura del testo dello statuto sociale, dichiarando ciascun socio che lo stesso è stato attentamente esaminato nelle sedi competenti dai rispettivi organi delle stesse amministrazioni pubbliche socie.

Inoltre il Presidente esonera me notaio dal dare a lui lettura del suddetto testo allegato.

I rappresentanti dei soci dichiarano ciascuno per proprio conto che il nuovo testo dello statuto sociale qui sottoposto all'approvazione dell'assemblea è stato preventivamente approvato dai rispettivi Consigli Comunali del Comune da ciascuno di loro rappresentato.

L'assemblea quindi, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, alla unanimità, con il voto favorevole espresso da ciascun socio singolarmente e verbalmente ed in completo accoglimento di quanto sopra,

DELIBERA

- di modificare lo statuto sociale inserendo nello stesso le variazioni sinteticamente illustrate dal

Presidente e complessivamente riportate nel nuovo testo dello statuto stesso consegnato dal Presidente e allegato al presente verbale sotto la lettera "A", che quindi viene approvato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa tale all'Assemblea alle ore diciotto e diciannove minuti.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano; di esso ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed a quanto constatato, lo approva e come notaio lo sottoscrive come per legge, alle ore diciotto e trentuno minuti.

Consta di nove pagine intere e quanto fin qui della decima di tre fogli.

Firmato Alessandro Manetti - Lucia Periccioli notaio. Vi è il sigillo.

STATUTO

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V del Codice civile e dall'art. 6 del D.lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata denominata "AQUATEMPRA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in acronimo "Aquatempa S.S.D. a R.L." (d'ora in poi "società"). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica" anche in acronimo "S.S.D.". La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex art. 10 del D.lgs. 36/2021.

2. La società è costituita per la gestione di servizi di interesse generale esclusivamente di carattere sportivo e svolge le attività affidate direttamente in modalità "in house" dalle Amministrazioni pubbliche socie, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e art. 7 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nei contratti di servizio. Ai fini del presente atto, per "Amministrazioni pubbliche" o "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, come meglio specificato al successivo art. 5.

3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo delle Amministrazioni pubbliche socie nelle forme previste dal successivo art. 6.

Art. 2 Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di Empoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Con decisione dell'organo amministrativo di cui all'art. 20 potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

4. Se richiesto dalla disciplina vigente, la società trasmette in via telematica all'ente affiliante, entro i termini previsti dalla norma, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 del D.lgs. 39/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 3 - Oggetto

1. La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, let. b) del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla pratica degli sport natatori e quindi con l'impossibilità di realizzare condizioni di equilibrio economico autonomo.

2. In particolare, la società ha per oggetto:

a) l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;

b) l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;

c) l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;

d) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

3. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della relativa normativa di attuazione, la società potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

a) gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

b) gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

c) la promozione dell'attività sportiva e l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle

attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva;

d) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitari di cui potrà effettuare il commercio mediante strumenti elettronici o anche al minuto all'interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera;

e) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;

f) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria.

4. Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'art. 9, comma 1-bis del D.lgs. 36/2021.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

6. La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e seguenti del Codice civile.

7. La società deve svolgere oltre l'80% (ottanta per cento) della propria attività a favore delle Amministrazioni pubbliche socie. La produzione ulteriore di attività, purché inferiore al 20% (venti per cento), potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività

sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con le Amministrazioni pubbliche socie e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

8. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione Assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

9. Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali purché tale attività, come qualsiasi altra di natura finanziaria, venga svolta nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

10. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e CIP e di ogni altra federazione riconosciuta dal CONI e/o degli enti di promozione cui si dovesse affiliare ed in particolare alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e si impegna sin d'ora ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

11. La società potrà iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive o registro analogo tenuto dal Dipartimento per lo sport o da altro conformemente alle previsioni della normativa sportiva in essere conformandosi agli adempimenti eventualmente richiesti dalla stessa.

12. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 del D.lgs. 39/2021.

13. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

14. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia, sempre nel rispetto del divieto di fine di lucro.

15. I costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie saranno determinati per centri di costo con le modalità e nelle forme che saranno previste da appositi patti parasociali stipulati tra i soci pubblici.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5 - Soci

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 del D.lgs. 175/2016 e 7 del D.lgs. 36/2023, possono essere soci della società esclusivamente le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 6 - Controllo Analogo

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.lgs. 175/2016 e 7 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto da parte dei soci pubblici dei servizi di cui all'art. 3 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte degli stessi.

2. Il controllo "analogo" è esercitato congiuntamente da parte dei soci pubblici con strumenti, modalità e frequenza condivisi e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, gli obiettivi strategici conferiti, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.

3. Le Amministrazioni pubbliche socie stipulano appositi patti parasociali o convenzioni, per la composizione, nomina e funzionamento del Comitato di controllo analogo, quale organismo non societario a cui è demandata la verifica

della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici.

4. I suddetti patti parasociali, per realizzare l'assetto organizzativo del modello "in house", possono avere durata superiore a 5 anni in deroga all'art. 2341-bis, comma 1 del Codice civile e comunque almeno pari alla durata dei contratti di servizio.

5. Fermo quanto previsto dai patti parasociali, il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "concomitante") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del D.lgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o Regolamenti dei Comuni soci.

6. Il controllo "ex ante" si esercita con l'approvazione preventiva da parte dei soci degli atti fondamentali della società, nonché attraverso l'approvazione degli atti d'indirizzo e programmazione dell'attività della stessa.

7. Il controllo "concomitante" è svolto attraverso una riduzione dei poteri di norma riconosciuti dalla normativa vigente all'organo amministrativo della società.

A tal fine, l'organo amministrativo è tenuto ad acquisire il parere preventivo del Comitato di Controllo Analogo su tutte le principali decisioni gestionali. In ogni caso, l'organo amministrativo è tenuto a relazionare a ciascun socio, che ne faccia richiesta in ogni tempo, sull'attuazione del proprio contratto di servizio e sull'andamento della gestione.

8. Il controllo "ex post" si intende esercitato con l'approvazione preventiva da parte dei soci del bilancio di esercizio della società.

9. La società è tenuta a:

- entro il 30 giugno di ciascun anno, inviare ai soci una "Relazione previsionale aziendale" per il triennio successivo, corredata dal parere dell'organo di controllo della società, contenente gli obiettivi strategici, le modalità organizzative, gli investimenti da realizzare nel triennio e le modalità di finanziamento, la politica del personale ed il piano delle assunzioni, le iniziative per il contenimento dei costi (controllo ex ante);
- entro il 31 luglio di ciascun anno, inviare ai soci una Relazione semestrale contenente gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società. La Relazione dovrà essere corredata dalla situazione economico-finanziaria della società al 30 giugno (controllo concomitante);
- inviare ai soci per PEC, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, la proposta di bilancio di previsione triennale (controllo ex ante) e la proposta di bilancio d'esercizio (controllo ex post). Entrambe le proposte di bilancio dovranno essere preventivamente approvate dai soci e solo successivamente presentate contestualmente all'Assemblea dei soci per la delibera societaria di approvazione.

10. Il bilancio di previsione dovrà essere elaborato in base agli indirizzi espressi da ciascun Comune socio e composto da una parte descrittiva e da una

parte numerica. La parte descrittiva deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- missione della società;
- obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo;
- scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone la società;
- programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale.

La parte numerica del bilancio di previsione pluriennale si compone dello stato patrimoniale previsionale, del conto economico previsionale e del piano finanziario previsionale, nonché di un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici del triennio di riferimento.

11. Il bilancio di esercizio dovrà essere corredato dalla Relazione sulla gestione contenente, oltre alle informazioni di cui all'art. 2428 del Codice civile:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Comuni in sede di programmazione;
- b) le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
- c) l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;

d) un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici della società;

e) gli eventuali strumenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

f) i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

g) informazioni relative all'adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con i Comuni soci, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento;

h) gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo o l'ottenimento delle certificazioni possedute.

12. L'Organo Amministrativo e di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci pubblici il controllo motivato e giustificato dei servizi dagli stessi affidati alla società, senza recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività sociali.

Art. 7 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale viene fissato in euro 22.727,25 (ventiduemilasettecentoventisette e venticinque centesimi).

2. Le quote di partecipazione possono appartenere solo ed esclusivamente ad Amministrazioni pubbliche; pertanto, è esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Le quote di partecipazione sono nominative, tutte di uguale valore e non possono essere costituite in pegno, né date in alcuna forma di garanzia, se non ai soggetti che possono essere soci.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 5. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 8 - Unico Socio

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'esatta denominazione del socio e gli altri elementi indicati nel 4° comma dell'art. 2470 del Codice civile.

2. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità di soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 9 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, II c., cod. civ.

Art. 10 - Garanzie

1. La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, determinandone le modalità; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

2. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 11 - Finanziamento dei Soci

1. La società potrà acquisire dai soci, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, esclusivamente gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 12 - Partecipazioni sociali

1. In caso di pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle quote possedute.

Art. 13 - Trasferimento delle partecipazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche - come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01 - che intendano affidare o abbiano già affidato alla società lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3.

2. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con messaggio di posta elettronica certificata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 17, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con messaggio di posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 14. Nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi dei successivi commi.

3. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione, in tutto od in parte, deve preventivamente comunicare la propria offerta mediante messaggio di posta elettronica certificata agli altri soci. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni alle quali intende

trasferire la sua quota di partecipazione o parte di essa, ovvero le condizioni offerte dal terzo, con riguardo sia al prezzo che alle modalità e tempi di pagamento, nonché la persona del terzo potenziale acquirente.

4. Il prezzo determinato in danaro deve essere indicato sia in caso di trasferimento a titolo oneroso, con prezzo in danaro o con corrispettivo diversamente determinato, sia in caso di trasferimento a titolo gratuito.

5. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante messaggio di posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di quest'ultimo, indicando la porzione della quota di partecipazione offerta che si intende optare; il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni indicate dall'offerente, ovvero offerte dal terzo.

6. La porzione di quota di partecipazione rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci, che hanno esercitato l'opzione loro spettante, nelle rispettive proporzioni ed alle medesime condizioni.

7. Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà trasferire liberamente la quota di partecipazione o la parte di essa per la quale non sia stata esercitata la prelazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 14 - Recesso del Socio

1. In caso di pluralità di soci, il singolo socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge ed in caso di revoca dell'affidamento dei servizi da parte dello stesso soggetto, nonché in conseguenza della scelta di una diversa forma di gestione degli stessi servizi, alle condizioni previste nell'apposito patto parasociale stipulato tra i soci.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante messaggio di posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima e può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato diviene privo di efficacia quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 15 - Diritti del socio recedente

1. Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso secondo la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 del Codice civile, purché non si configuri una distribuzione di utili indiretta e/o un lucro indiretto e comunque nei limiti di cui all'art. 8, commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

3. Nel caso in cui i soci pubblici, perdano il potere di esercitare i diritti sociali, per circostanze ex lege, fermo restando il potere di alienare la

partecipazione, la medesima è liquidata in denaro ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile.

Art. 16 - Organi della Società

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del D.lgs. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 - Assemblea e decisioni dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis, terzo comma, del Codice civile, decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla propria approvazione, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci possono essere altresì adottate con la forma della consultazione scritta o dell'acquisizione del consenso espresso per iscritto.

3. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 18 - Poteri dell'Assemblea

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6:

1) l'approvazione del bilancio preventivo;

- 2) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- 3) la nomina e la revoca degli amministratori, ed autorizzazione per il consiglio alla delega ad amministratore delegato; la determinazione del rimborso spese annuale degli amministratori, e decisioni in merito alla loro responsabilità;
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, laddove nominato, o del sindaco unico; la determinazione del compenso dei sindaci o del sindaco unico e le decisioni in merito alla loro responsabilità;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) il rilascio di eventuali garanzie per debiti di terzi;
- 9) gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi gestiti e/o affidati alla società, nonché in merito ai programmi di investimento ed alla politica dei prezzi;
- 10) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Le delibere dell'Assemblea, regolarmente costituita, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

2. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione Assembleare e con l'approvazione di almeno la metà del capitale, le decisioni dei soci di cui al precedente articolo 18.

3. Le sedute assembleari si possono tenere:

- in presenza presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in uno dei Comuni ove ha sede almeno un socio;

- in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la seduta assembleare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 20 - Procedura di consultazione

1. La procedura ai sensi dell'art. 17 di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli interessati il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione.

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo proposto; la decisione assume la data in cui perverrà presso la sede sociale l'ultima dichiarazione nel termine previsto.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. La decisione in forma Assembleare può essere in ogni caso richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

6. Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma Assembleare ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art. 21 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, a cura dell'organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'avviso deve essere inviato mediante messaggio di posta elettronica certificata; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

3. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare.

4. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati

informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

6. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

7. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano di età degli amministratori o dall'Amministratore Unico e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale presente.

8. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 22 - Amministrazione

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 del Codice civile, salvo diversi obblighi e disposizioni specifiche per le S.S.D..

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

3. La scelta dei componenti del C.d.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, comunque in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 175/2016. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. 175/2016, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica, nonché dei regolamenti sportivi.

5. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la carica di amministratore e qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, o in capo ad un ente di promozione sportiva.

6. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. In conformità a quanto previsto dal D.L. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

7. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

8. Costituiranno giusta causa di revoca degli Amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati.

9. Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

11. Si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile in materia di conflitto di interessi.

10. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.lgs. 175/2016, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

11. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio di genere di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2475 del Codice civile, l'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli

indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, nel rispetto delle competenze riservate ai soci, ai sensi degli artt. 6 e 17.

2. Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 30 gg. prima della data fissata per l'Assemblea, tutti gli atti fondamentali (piani strategici, piani finanziari, budget, ecc.).

3. Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2021 e all'art. 6.3 del D.lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

4. I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Art. 24 - Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'Assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.

2. Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, lo stesso, con l'autorizzazione di cui al precedente art. 18, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2475 del Codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 16, commi 9 e segg. del presente Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni semestre, sul

generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.

4. L'organo amministrativo, sempre con l'autorizzazione di cui al precedente art. 18 può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 25 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, spetta all'Assemblea nominare il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

2. Al Vicepresidente è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In mancanza della nomina del Vicepresidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore, o quando lo richieda l'Assemblea dei Soci e/o l'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

5. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità previste per le decisioni dei soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

11. Il Consiglio deve comunque riunirsi in forma collegiale per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 26 - Compensi

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'Assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del D. Lgs. 175/2016 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche.

3. La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 27 - Organo di controllo

1. Quale organo di controllo, i soci possono nominare, alternativamente, il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 28, ovvero un Sindaco unico, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 29.

2. All'Organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il Sindaco Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di legittimità e vigilanza.

Art. 28 - Composizione e competenze del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

2. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori legali di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti nell'apposito registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. e previsti dai relativi decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconfiribilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

3. La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un

terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al precedente periodo.

4. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice civile.

5. Il Collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni. I sindaci sono sempre rieleggibili.

6. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

7. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

8. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

9. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve, essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 14, e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

10. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice civile.

Art. 29 - Sindaco Unico

1. Il Sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i. e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconfiribilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

2. La scelta del sindaco unico è effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

3. Non può essere nominato alla carica di sindaco unico, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice civile.

4. Il corrispettivo del sindaco è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i, dei relativi decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal D.L. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni. Esso è sempre rieleggibile.

6. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Art. 30 - Bilancio di Esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

4. Gli amministratori, in questi casi, segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 31 - Utili

1. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del TUIR.

2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali.

3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata al fondo di riserva straordinario.

Art. 32 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Quanto sopra rientra nei casi di preventiva approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche socie, prevista dal precedente art. 6.

Art. 33 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'Assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento della società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

3. Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito dovrà essere devoluto a fini sportivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art 148 del TUIR e dall'art. 7 del D.lgs. 36/2021.

Art. 34 - Clausola Compromissoria - Foro Competente

1. Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

2. Eventuali controversie relative all'esecuzione od interpretazione del presente Statuto sono devolute alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Art. 35 - Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle federazioni e degli enti di

promozione, cui la società è affiliata. La società è tenuta a conformarsi alle norme e alle direttive del Registro nazionale delle Attività sportive. In subordine, trovano applicazione le norme del Codice civile e del Testo Unico delle imposte sui redditi ed in particolare quanto previsto dagli art. 143 del TUIR e seguenti. Trova inoltre applicazione la disciplina prevista dalla Legge 86/2019 cosiddetta "Riforma dello Sport" e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia dettate dal Codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi 27 dicembre 2002 n. 289 e 27 luglio 2004 n. 186.

Firmato Alessandro Manetti - Lucia Periccioli.

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli quarantacinque.
Empoli, lì 15 gennaio 2024.